

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D. LGS. N. 165/2001 RISERVATE AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n. 867 del 4 dicembre 2023)

Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento a regime delle procedure selettive per la progressione verticale (tra categorie) riservate al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso la Scuola Normale Superiore ai sensi dell'art. 52, comma 1-*bis*, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Le procedure di cui al presente Regolamento mirano a valorizzare la professionalità, l'esperienza, le conoscenze e le competenze acquisite dal personale in servizio, atte a poter svolgere le attività riconducibili all'inquadramento nella categoria immediatamente superiore, al fine di coniugare la promozione della crescita professionale del personale con le effettive esigenze di miglioramento e/o di sviluppo organizzativo della Scuola per il rafforzamento della funzionalità ed efficienza dei processi interni e della qualità dei flussi di erogazione dei servizi.
3. Quanto alle modalità di espletamento, le progressioni verticali del personale tecnico-amministrativo della Scuola di cui al comma 1 avvengono tramite procedure comparative per titoli e colloquio basate sulla valutazione degli elementi indicati nell'art. 52, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi di pari opportunità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento e trasparenza, nonché di quelli stabiliti dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001.

Articolo 2 (Attivazione delle procedure)

1. L'attivazione delle procedure di progressione verticale è disposta – nei limiti individuati dalle vigenti facoltà assunzionali - sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, delle effettive esigenze organizzative della Scuola, nonché nel rispetto dei vincoli e dell'equilibrio finanziario di bilancio, tenuto conto di una riserva obbligatoria di almeno il 50 per cento delle posizioni programmate su base annua - nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale - destinata all'accesso dall'esterno.
2. Le procedure sono attivate mediante specifici bandi emanati con decreto del Segretario Generale, i quali devono indicare il numero, la categoria, l'area funzionale e la struttura di afferenza dei posti oggetto della procedura selettiva determinati in relazione alle funzioni organizzative e/o professionali da svolgere, il termine e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione, le caratteristiche del colloquio con il relativo punteggio massimo, le categorie di titoli valutabili con l'indicazione dei punteggi massimi ad essi attribuibili, le eventuali modalità valutative dei titoli e del colloquio, le modalità di formazione della graduatoria di merito ed il punteggio minimo complessivo richiesto per poter essere dichiarato/a vincitore/vincitrice, i motivi di esclusione, le modalità di notifica delle comunicazioni inerenti la selezione, nonché ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile e/o necessario. È onere dei/delle candidati/e produrre tramite autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità indicate dal bando, i titoli che intendono presentare ai fini della selezione.

3. Il bando di selezione è pubblicato all'Albo online della Scuola con valore di notifica a tutti gli effetti ed è pubblicizzato altresì nell'apposita sezione del sito web (www.sns.it) dedicato alle procedure selettive del personale tecnico amministrativo. La Scuola si riserva l'adozione di ulteriori strumenti di diffusione, anche per via telematica, del suddetto bando al personale tecnico amministrativo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla suddetta data.

Articolo 3 (Requisiti di ammissione)

1. La partecipazione alle procedure selettive di progressione verticale di cui al presente Regolamento è riservata al personale tecnico-amministrativo della Scuola Normale Superiore che sia in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- a) essere in servizio a tempo indeterminato presso la Scuola nella categoria immediatamente inferiore a quella per cui si concorre, nonché nella medesima area funzionale, da almeno 3 anni; sono esclusi dal computo i periodi di congedo/aspettativa che per espressa previsione normativa non determinano la maturazione dell'anzianità di servizio;
 - b) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria per la quale si concorre ai sensi del successivo comma 2;
 - c) non essere incorso in sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio antecedente il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
 - d) non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di pubblico dipendente.
2. I titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno alle diverse categorie, coerentemente a quanto già previsto dall'art.4 del Regolamento concernente i provvedimenti di selezione per l'assunzione di personale tecnico e amministrativo della Scuola, sono i seguenti:
- per l'accesso alla cat. C: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - per l'accesso alla cat. D: diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità previste dall'ordinamento anteriore al D.M. 509/99 ovvero Laurea (L), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità previste successivamente al D.M. 509/99;
 - per l'accesso alla cat. EP: diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità previste dall'ordinamento anteriore al D.M. 509/99, Laurea Specialistica (LS), Laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità previste successivamente al D.M. 509/99 e abilitazione professionale ovvero particolare qualificazione professionale attinenti al posto messo a concorso e individuate in sede di bando. Tale qualificazione professionale può consistere nello svolgimento di attività lavorativa di durata minima biennale con esercizio di responsabilità connesse ai settori professionali oggetto della selezione e risultanti da atto formale di conferimento, oppure può essere attestata dal possesso di diploma di specializzazione universitaria, di dottorato di ricerca, o di master universitario di I o di II livello in discipline inerenti il posto oggetto di selezione.
3. I bandi di selezione potranno richiedere eventuali specifici titoli in relazione all'area funzionale ed alle caratteristiche del posto da ricoprire; in ogni caso non è possibile prescindere dal possesso di titoli di studio specifici ed eventualmente dal possesso delle abilitazioni professionali e/o dell'iscrizione ad albi professionali qualora questi siano richiesti da norme di carattere generale per lo svolgimento di determinate attività tecnico-specialistiche o professionali.
4. I requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, fatti salvi i requisiti che devono sussistere anche per l'intera durata della procedura selettiva, fino alla data di eventuale inquadramento nella categoria superiore in esito alla stessa. I/le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla procedura selettiva. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti ovvero la sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità che non consentono di partecipare alla procedura di selezione ovvero di coprire il posto ai sensi del

presente Regolamento e della normativa vigente, comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento, con provvedimento motivato del Segretario Generale.

Articolo 4 (Modalità di selezione)

1. La selezione dei/delle candidati/e, la quale si basa sulla valutazione del possesso di titoli, competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli di accesso alla categoria, numero e tipologia di incarichi rivestiti e valutazione positiva della performance individuale dell'ultimo triennio, avviene per titoli e colloquio secondo quanto disciplinato dai successivi artt. 5 e 6.
2. In particolare la Commissione dispone per la valutazione di un totale di 60 punti, così distribuiti:
 - 30 punti sono riservati alla valutazione dei titoli
 - 30 punti sono riservati ad un colloquio finalizzato a valutare come le esperienze professionali possedute ed espresse dai/dalle candidati/e nel colloquio medesimo, siano funzionali al profilo oggetto della progressione verticale.

Articolo 5 (Titoli valutabili)

1. Il bando prevede le seguenti categorie di titoli valutabili, individuando il punteggio da riservare a ciascuna di esse e le eventuali modalità/criteri di valutazione in considerazione della categoria e delle caratteristiche dei posti da ricoprire, nel rispetto di quanto di seguito indicato:

a) Titoli di servizio e professionali (attività lavorativa svolta, incarichi rivestiti e risultati conseguiti) (da un minimo di p. 12 ad un massimo di p. 20):

- attività lavorativa prestata con rapporto di lavoro subordinato presso Amministrazioni pubbliche pertinente con il profilo individuato nel bando (escludendo nel punteggio il periodo utilizzato come requisito di accesso, nonché i periodi di congedo/aspettativa che per espressa previsione normativa non determinano la maturazione dell'anzianità di servizio);
- posizioni organizzative e funzioni specialistiche (escludendo il periodo che sia stato eventualmente utilizzato come titolo di accesso, per la cat. EP), incarichi professionali e/o servizi speciali svolti presso Amministrazioni pubbliche, risultanti da provvedimenti formali di attribuzione, pertinenti e qualificanti rispetto al profilo individuato nel bando;
- altri titoli relativi ad attività svolta presso Amministrazioni pubbliche quali incarichi di docente/ formatore o di relatore in convegni/seminari, o attestazioni di risultati conseguiti (per progetti, prodotti, ecc.), pertinenti e qualificanti rispetto al profilo individuato nel bando.

b) Valutazione positiva della performance individuale (da un minimo di p. 4 ad un massimo di p. 6): valutazione positiva della performance individuale (valutazione degli obiettivi comportamentali) conseguita dal dipendente negli ultimi tre cicli annuali di valutazione già completati alla data del termine di scadenza delle domande. Essa sarà effettuata secondo quanto si seguito indicato:

- i dati relativi alla performance individuale presso la Scuola saranno acquisiti d'ufficio. Il personale comandato/distaccato e/o che comunque abbia conseguito una o più eventuali valutazioni, delle tre annualità interessate, per il servizio prestato presso altra Amministrazione, allegnerà alla domanda di partecipazione apposita certificazione della valutazione conseguita nella/e annualità interessata/e resa dal responsabile competente dell'Amministrazione di provenienza oppure, in alternativa, renderà nella domanda di partecipazione apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla valutazione conseguita, se possibile allegando copia della scheda di valutazione individuale di ciascuno degli anni interessati;
- il punteggio della "valutazione positiva della performance individuale" sarà assegnato, fino a concorrenza del punteggio massimo ad essa riservato dal bando, considerando, secondo criteri preliminarmente definiti dalla Commissione, il valore medio risultante dalla media dei

punteggi individuali relativi alla valutazione degli obiettivi comportamentali di ciascuna delle tre annualità interessate. Qualora le valutazioni conseguite dai/dalle candidati/e nel triennio si fondino su diversi sistemi/scale di punteggi, ai fini del calcolo del valore saranno effettuate dalla Commissione le dovute comparazioni;

- per tutti i candidati la valutazione negativa, come definita annualmente dal SMVP della Scuola di riferimento (in mancanza di definizione o in caso di SMVP di altri enti, tale sarà considerata una valutazione inferiore a 6 su 10 o equivalente) oppure la mancata valutazione, anche in una sola delle tre annualità interessate, comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a 0 alla "valutazione positiva della performance individuale". Stesso punteggio pari a 0 sarà assegnato nel caso di mancata disponibilità/trasmisione della valutazione conseguita presso altre Amministrazioni anche solo in una delle annualità interessate.

c) Titoli di studio e culturali, ed eventuale inserimento in graduatorie di merito (da un minimo di p. 4 ad un massimo di p. 8):

- titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria oggetto di selezione (per il passaggio alla categoria C: diploma universitario o laurea; per il passaggio alla categoria D: diploma di laurea del previgente ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, anche a ciclo unico; per il passaggio alla categoria EP: abilitazione, diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, master universitario di I o di II livello in discipline inerenti il posto di selezione, solo se non siano stati utilizzati come titoli di accesso);
- superamento di precedenti procedure selettive a tempo indeterminato indette da Amministrazioni pubbliche, con inserimento in graduatoria di merito, per categorie pari o superiori a quella per cui si concorre;
- altri eventuali titoli culturali, quali pubblicazioni in materie pertinenti.

d) Formazione certificata e pertinente (da un minimo di p. 2 ad un massimo di p. 6):

- abilitazioni conseguite utili alle funzioni della posizione;
- certificazioni di lingua straniera e/o certificazioni informatiche o sulle competenze digitali, utili alle funzioni della posizione, rilasciate da Ente di certificazione accreditato;
- partecipazione a corsi/convegni/seminari di formazione professionale, pertinenti e qualificanti rispetto al profilo individuato nel bando, organizzati da Amministrazioni pubbliche o da organismi privati. I bandi potranno prevedere, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire, di limitare la valutazione alle sole attività formative svolte negli ultimi cinque anni.

2. Con riferimento alle categorie di titoli di cui alle lettere a) c) e d) del precedente comma 1, le specifiche tipologie di titoli valutabili all'interno di ciascuna, le modalità di presentazione, nonché – eventualmente - i criteri/modalità di valutazione, saranno definiti/e dai singoli bandi in ragione della categoria e delle caratteristiche dei posti da ricoprire.
3. La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio e il risultato sarà reso noto agli interessati prima del relativo svolgimento.

**Articolo 6
(Colloquio)**

1. Tutti i/le candidati/e affronteranno il colloquio di cui al precedente art. 4, comma 2 il quale, al fine di accertare, relativamente al profilo messo a selezione, il possesso e l'espressione delle competenze professionali di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 sarà diretto:
 - ad approfondire le esperienze professionali e formative indicate dal/dalla candidato/a nella propria domanda di partecipazione;

- ad accertare il possesso delle specifiche competenze professionali richieste in relazione al profilo per il quale è attivata la procedura, verificando - oltre alla base teorica di conoscenze del/della candidato/a – anche il possesso della capacità di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti nell’ambito dei macro-processi/attività da gestire, nonché l’attitudine a svolgere la mansione nello specifico contesto organizzativo e lavorativo. In relazione al ruolo da ricoprire e alla specifica professionalità richiesta, potrà inoltre essere verificata la conoscenza della lingua inglese e/o dell’uso delle principali apparecchiature/applicazioni/piattaforme informatiche in uso presso la Scuola per la gestione dei processi/attività da svolgere, nonché - per le categorie D ed EP - il possesso di capacità gestionali e organizzative;
 - ad accertare il possesso da parte dei/delle candidati/e di ulteriori competenze trasversali di tipo cognitivo/attitudinale (es. pensiero critico e analitico, orientamento all’innovazione e al miglioramento, atteggiamento proattivo ecc.), metodologiche (es. orientamento al risultato, capacità e tecniche di apprendimento e/o di gestione del cambiamento ecc.), sociali/relazionali (es. comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali, capacità di lavorare in gruppo, gestione dei conflitti, capacità di sviluppo e orientamento dei collaboratori ecc.)
2. Riguardo alle modalità di svolgimento, in base alle determinazioni della Commissione esaminatrice il colloquio potrà essere svolto in presenza, presso le sedi della Scuola, oppure in modalità telematica mediante collegamento da remoto tra i componenti della stessa Commissione e i/le candidati/e attraverso piattaforme per videoconferenza, di norma messe a disposizione dalla Scuola stessa, assicurando in ogni caso la pubblicità della convocazione, l’identificazione dei/delle candidati/e e la forma pubblica, prevedendo l’accesso virtuale alla visualizzazione degli altri partecipanti, nonché di qualunque terzo che richieda di assistervi. Per le modalità operative di svolgimento del colloquio in remoto troveranno applicazione, per quanto compatibili con le previsioni del presente Regolamento, le “Linee guida relative alla disciplina delle modalità operative per lo svolgimento della prova orale da remoto nelle selezioni per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato o determinato” emanate con D.S.G. n. 204 del 7 luglio 2021.
3. In caso di colloquio previsto in presenza, potrà essere consentito di sostenerlo in collegamento da remoto ai/alle singoli/e candidati/e che ne facciano motivatamente richiesta scritta in presenza di particolari stati o situazioni, debitamente documentate, impeditive a svolgerlo presso le sedi della Scuola, che siano valutate come idonee a giustificare il ricorso eccezionale alla modalità telematica a giudizio insindacabile della Commissione. In tal caso il colloquio dei/delle candidati/e dovrà avvenire nella stessa data e orario stabilita per il colloquio di coloro che lo sostengono in presenza.

Infine, qualunque sia la modalità di svolgimento del colloquio, la Commissione fornirà indicazioni operative finalizzate ad assicurare che i candidati con disabilità che abbiano indicato nella domanda di partecipazione la necessità - debitamente documentata - di ausilio e/o di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, abbiano a loro disposizione strumenti adeguati a soddisfarne le speciali necessità e a tutelarne la riservatezza, garantendo al tempo stesso la forma pubblica del colloquio. In tali casi, la concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi di cui tener conto per lo svolgimento del colloquio sarà determinata a giudizio insindacabile della stessa Commissione sulla scorta della documentazione presentata dai/dalle candidati/e interessati/e.

4. Il calendario di svolgimento del colloquio potrà essere previsto direttamente nel bando e/o con apposito avviso pubblicato, con preavviso di almeno 10 giorni, nell’apposita sezione del sito web della Scuola dedicata alla procedura selettiva. Di tale avviso sarà data altresì comunicazione all’indirizzo di posta elettronica o di PEC indicato dai/dalle candidati/e nella domanda di partecipazione.

Fermo restando quanto previsto dal primo capoverso del precedente comma 3, al fine di assicurare la partecipazione al colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del relativo calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, previa comunicazione scritta da parte delle interessate da inviare agli uffici competenti prima della data prevista per il colloquio attenendosi alle indicazioni dei bandi, la Commissione esaminatrice

adotterà le misure di carattere organizzativo ritenute – a proprio insindacabile giudizio – più idonee, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura, anche attraverso lo svolgimento di colloquio asincrono e ferma, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento in caso di colloquio organizzato in presenza.

Articolo 7 (Commissione esaminatrice)

1. Le Commissioni esaminatrici sono costituite da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, che siano esperti di provata competenza in relazione alle materie e al profilo oggetto della selezione, e da un/a segretario/a, integrati se necessario con membri aggiunti per l'eventuale accertamento di lingua straniera e/o per le materie speciali. I membri della Commissione sono scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza possedute in relazione alle materie/profilo richiesto.
2. Se scelti tra il personale tecnico-amministrativo:
 - i membri della Commissione non possono appartenere ad una categoria inferiore a quella relativa al posto oggetto della selezione;
 - il/la Presidente della Commissione non può comunque appartenere ad una categoria inferiore alla D;
 - le funzioni di segretario/a sono svolte da un'unità di personale tecnico e amministrativo appartenente alla Scuola di categoria non inferiore alla C, seguendo criteri di rotazione.Il/la Presidente e/o i membri delle Commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, nei limiti previsti dalla normativa per tempo vigente, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la professionalità richiesta. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è comunque consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.
3. I/le componenti delle Commissioni esaminatrici sono nominati/e con provvedimento del Segretario Generale nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 35, 35-bis e 57 del D. Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di pari opportunità, non possono in ogni caso far parte delle commissioni esaminatrici i/le componenti degli Organi di governo della Scuola, ivi compreso il Segretario Generale, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici è riservato alle donne.
4. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il Presidente che per i singoli componenti della Commissione. I supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
5. Il provvedimento di nomina della Commissione e di eventuali membri aggiunti è pubblicato all'Albo on line della Scuola e pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web dedicata alla procedura selettiva. Da tale provvedimento devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la Commissione.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e per ogni seduta il/la segretario/a dovrà redigere un verbale da cui risultino descritte tutte le fasi della procedura seguita.
7. I lavori della Commissione devono concludersi con la consegna all'ufficio competente degli atti e dei verbali, di cui fanno parte integrante le valutazioni dei titoli e del colloquio, nonché la formazione della graduatoria di merito, entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina della Commissione, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati motivi segnalati dal/dalla Presidente della Commissione.

Articolo 8

(Graduatoria, approvazione degli atti e assunzione dei vincitori)

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun/a candidato/a risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e del colloquio. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale il/la candidato/a con maggiore anzianità nella categoria di appartenenza, in caso di ulteriore parità il/la più giovane di età. Sono dichiarati/e vincitori/vincitrici, nei limiti dei posti complessivamente messi a bando, i candidati utilmente collocati in graduatoria che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42 punti su 60.
2. Accertata la regolarità formale dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice, gli atti e la graduatoria di merito sono approvati con provvedimento del Segretario Generale che contestualmente dichiara i soggetti vincitori della procedura selettiva in relazione ai posti banditi. Il predetto provvedimento è pubblicato all'Albo ufficiale on line della Scuola e pubblicizzato nella sezione del sito web dedicato alla selezione. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
3. La graduatoria ha durata di tre mesi e può essere utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti oggetto di selezione in caso di mancata presa di servizio dei soggetti vincitori; tale graduatoria in nessun caso può dare luogo ad ulteriori utilizzi e scorrimenti per ricoprire eventuali ulteriori posti che si rendano vacanti presso la Scuola oltre a quelli oggetto della selezione.
4. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito della procedura selettiva di cui al presente Regolamento è esonerato dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di comparto.

Art. 9

(Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore)

1. Le categorie e le aree funzionali previste dal presente Regolamento sono quelle del sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo del C.C.N.L. del comparto Università del 9.8.2000. Nelle procedure di progressione verticale ordinarie da bandire ai sensi del presente Regolamento a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, di cui è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo in data 14 luglio 2023, dovrà farsi riferimento alle aree professionali in luogo delle categorie e ai settori professionali in luogo delle aree funzionali, nonché ai relativi titoli di studio previsti come requisiti per l'accesso dall'esterno secondo quanto sarà specificato dai relativi bandi.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative con esso compatibili, nonché alle disposizioni del C.C.N.L. di comparto in vigore al momento della pubblicazione del bando di indizione delle procedure di cui al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Direttore della Scuola, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale on line ed è consultabile sulle pagine web del sito istituzionale della Scuola.